

## COVID-19 – RIAMMISSIONE AL LAVORO DI LAVORATORI DOPO MALATTIA DA COVID-19: NUOVE INDICAZIONI DAL MINISTERO

Con CIRCOLARE del **Ministero della Salute del 12 aprile 2021 n. 15127** si forniscono indicazioni procedurali per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e per la riammissione in servizio dopo assenza per malattia e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

Le considerazioni sono state **sviluppate alla luce dell'aggiornato "Protocollo Condiviso** di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" siglato in data 6 aprile 2021.

La Circolare individua alcune fattispecie di riammissione di lavoratori in diverse condizioni differenziando le procedure di riammissione.



**COVID-19**  
 Riammissione al lavoro di lavoratori dopo malattia da COVID-19: nuove indicazioni dal Ministero

### A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

Il **medico competente**, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un **ricovero ospedaliero**, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, è tenuto ad **effettuare la visita medica** prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

### B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che **presentano sintomi di malattia** (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito **dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)**.

**Ai fini del reintegro il lavoratore deve inviare**, anche in modalità telematica al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la **certificazione di avvenuta negativizzazione**, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

### C) Lavoratori positivi asintomatici

Secondo il ministero della Salute i lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono **rientrare al lavoro** dopo un periodo di isolamento di **almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)**.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente **nel proprio nucleo familiare** convivente casi ancora positivi **non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate**.

Ai fini del reintegro il lavoratore deve inviare, anche in modalità telematica al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la **certificazione di avvenuta negativizzazione**, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **D) Lavoratori positivi a lungo termine**

Il Ministero si appoggia alle risultanze scientifiche più recenti e indica ai soggetti che continuano a **risultare positivi al test molecolare** per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (e richiama la Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Il Ministero sottolinea la valenza del principio di massima precauzione, ai fini della **riammissione in servizio dei lavoratori** e si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021: ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno **saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico** effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, **nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.**

Secondo il Ministero non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

#### **E) Lavoratore contatto stretto asintomatico**

Il lavoratore che sia un contatto **stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante** che rilascia **certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile** (si richiama a riguardo, il messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

[Circolare-Ministero-della-Salute-del-12-aprile-2021-n.-15127Download](#)

  
**Aerreuno S.r.l.**

I contenuti della presente circolare possono provenire da varie fonti pubbliche e/o siti ministeriali.

La presente informativa ha esclusivo fine informativo. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.